



**Nctm**

# **SMART WORKING**

**Cosa è, come funziona e come sarà regolato**

Milano, 16 giugno 2016



**Nctm**

**La**

**Proposta**

**Governativa**

(Disegno di legge n. 2233 presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

**La**

**Proposta**

**Sacconi**

(Disegno di legge n. 2229 presentato d'iniziativa dei Sen. Sacconi, D'Ascola, Marinello e Pagano)



Nctm

## LA DIFFERENZA FONDAMENTALE TRA LE DUE PROPOSTE



### ❖ Proposta Governativa

- È limitata dichiaratamente al solo lavoro subordinato
- Considera il lavoro agile unicamente una modalità di esecuzione dell'attività lavorativa, nell'ambito della già esistente regolamentazione del rapporto di lavoro

### ❖ Proposta Sacconi

- Estende l'ambito del lavoro agile anche alle ipotesi di lavoro autonomo
- Individua una sorta di tipologia contrattuale autonoma



Nctm

## LA DEFINIZIONE DI LAVORO AGILE E ORARIO DI LAVORO NELLA PROPOSTA GOVERNATIVA



L'art. 13 individua tre caratteristiche distintive:

1. Esecuzione lavorativa in parte in azienda e in parte all'esterno, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (stabilito per legge e dai CCL)
2. Utilizzo di strumenti tecnologici
3. Assenza di postazione fissa all'interno dell'azienda



Nctm

## LA DEFINIZIONE DI LAVORO AGILE NELLA PROPOSTA SACCONI



- Superamento del concetto di orario di lavoro in favore del concetto di obiettivo o risultato
- Il lavoro in esame deve rispondere ad almeno uno dei seguenti quattro requisiti (art. 1):
  1. Inserimento in un modello organizzativo di lavoro agile, come definito dai CCL
  2. Certificazione del contratto
  3. Inserimento del contratto in distretti industriali o della conoscenza, cluster, poli tecnologici, reti di impresa
  4. Lavoro concernente lavoro di ricerca, progettazione e sviluppo per aziende, committenti o datori di lavoro privati
- La durata deve essere di un anno o più e, in ogni caso, con un corrispettivo annuo non inferiore a Euro 30.000,00 / anno



Nctm

## LA DIFFERENTE EFFICACIA DEL RECESSO NELLE DUE PROPOSTE



### ❖ Proposta Governativa

Il preavviso di 30 giorni concerne la sola modalità agile

### ❖ Proposta Sacconi

Il recesso comporta la cessazione del rapporto, salvo diverso accordo



Nctm

## SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA

**Art. 1, punti 2 e 3 (Proposta Sacconi), Art. 18 e Art. 19, punto 3 (Proposta Governativa)**



### **Datore di lavoro:**

- Responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore.
- Garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore agile.
- Consegna al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi al lavoro agile.

### **Lavoratore:**

- Coopera all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.



Nctm

## SICUREZZA SUL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA



### **Art. 3, comma 2 e 3 (Proposta Sacconi)**

In aggiunta, si prevede un significativo sistema di prevenzione sanitaria, e di controlli medici che amplia le obbligazioni correlate alla sorveglianza sanitaria rispetto a quelle che – a parità di mansioni – sarebbe imposta ai soli lavoratori “non agili”.





Nctm

## INFORTUNI FUORI DAI LOCALI AZIENDALI



### Estensione della tutela:

- Tutela per gli infortuni e le malattie professionali derivanti da rischi connessi alla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali.

### Infortunati in itinere:

- Tutela contro gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dall'abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione.
- La scelta del luogo deve essere dettata da esigenze connesse alla prestazione o dalla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative.
- La scelta del luogo deve rispondere a criteri di ragionevolezza.



Nctm

## POTERI DI CONTROLLO E DISCIPLINARE



- **Art. 16 (Proposta Governativa)**
- **Art. 3 comma 4 (Proposta Sacconi)**
  - ❖ Potere di controllo sulla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali nel rispetto delle previsioni contenute all'art. 4 St. Lav. relativa agli impianti audiovisivi e alla normativa privacy.



Nctm

## DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE E REPERIBILITA' DEL LAVORATORE

- **Art 13, comma 2 Lett. a) (Proposta Governativa)**
- **Art. 3 comma 7 (Proposta Sacconi)**
  - ❖ Introdotto il diritto alla disconnessione degli strumenti tecnologici del lavoro senza che questo possa comportare degli effetti sulla prosecuzione del rapporto di lavoro o su trattamenti retributivi.





Nctm

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Avv. Michele Bignami

[michele.bignami@nctm.it](mailto:michele.bignami@nctm.it)

Via Agnello, 12

20121 Milano

Tel: 02 725511